

<i>SLP</i>	<i>SLC</i>	<i>UIL</i>	<i>FAILP</i>	<i>SAILP</i>	<i>UGL</i>
<i>CISL</i>	<i>CGIL</i>	<i>POST</i>	<i>CISAL</i>	<i>CONFSAL</i>	<i>COM</i>

25 gennaio 2006

COMUNICATO UNITARIO

Nella giornata di ieri le OO.SS. si sono incontrate con l'Azienda per approfondire gli aspetti applicativi dell'accordo del 13 gennaio 2006 inerente gli ex CTD.

In tale sede si è condiviso il documento attuativo, i verbali di conciliazione i fac-simili (non vincolanti nella forma) per le domande, ed alcuni esempi di piani di restituzione delle somme dovute.

Per quel che riguarda la prima parte dell'accordo, riferita a coloro che erano in servizio alla data del 13 gennaio 2006, si chiarisce quanto segue:

- la rinuncia in fase di transazione riguarda tutti i contenziosi riferiti alla sentenza, al trasferimento, se non coerente con l'accordo del 29/7/2004, ma non ad eventuali diritti contrattuali lesi riferibili al periodo lavorato in seguito alla riammissione (es. straordinario, articolo 37, ecc)
- la restituzione delle somme, a scelta dell'interessato, potrà essere in soluzione unica (non conveniente fiscalmente) o realizzato con una diversa modalità a seconda delle somme (vedi esempi allegati al verbale di incontro) e con una particolare attenzione ai casi personali difficili o in caso di restituzione di somme rilevanti;
- le somme da restituire, relative ai periodi non lavorati, sono lorde, ma la parte riferibile alle trattenute, sia fiscali sia previdenziali, viene recuperata dall'interessato, secondo le norme di legge, e con meccanismi, messi a punto dall'Azienda, che assicurano il recupero in maniera praticamente contestuale agli esborsi;
- i contributi che fossero invece stati versati direttamente dall'Azienda, sempre relativi al periodo non lavorato, saranno recuperati direttamente dalla stessa senza aggravio ai lavoratori;
- chi è stato assunto con un contratto part-time con durata predeterminata potrà, dopo tale scadenza, trasformare il rapporto a tempo pieno;
- resta confermata l'attuale applicazione e l'attuale inquadramento, nel rispetto di ogni altra previsione di legge (104, patologie gravi, ecc);
- Il rappresentante della O.S., al quale il lavoratore da mandato, assisterà l'interessato sia nel preventivo incontro previsto dall'accordo, che servirà a chiarire tutte le condizioni per la transazione, sia nella transazione vera e propria che dovrà essere accreditata presso la DPL.

Per quel che riguarda la seconda parte dell'accordo (la graduatoria) si è concordato quanto segue:

- anche per le assunzioni flessibili (che saranno effettuate in sede regionale) la eventuale rinuncia ad un'assunzione a tempo determinato, non pregiudicherà la posizione in graduatoria;
- la graduatoria sarà utilizzata assicurando lo scorrimento.
Particolare attenzione sarà prestata a quei lavoratori estromessi dall'azienda a seguito di sentenza di secondo grado e che aderiscano all'accordo,
- per questi ultimi, in fase di transazione, potranno essere definiti, d'intesa fra le parti, piani di restituzione delle somme dovute.


Le OO.SS. ritengono che quanto condiviso, non solo chiarisce maggiormente alcune parti dell'accordo suddetto, ma rende ancora più favorevole, per i lavoratori coinvolti, la gestione e le modalità dell'attuazione dello stesso.

Per garantire la massima trasparenza ed efficacia nella gestione suddetta è stata inoltre istituita una commissione di monitoraggio che opererà in tutte le fasi del percorso di consolidamento.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLP CISL

M. Petitto




SLC CGIL

R. Ferraro



UILPOST UIL

C. Amicone



FAILP CISAL

W. De Candziis



SAILP CONFSAL

C. Ciancio



UGL COM

S. Cabras

